

22 marzo 2021 Categorie: **Accertamento e riscossione > Varie – Finanziaria > Covid - 19**

Decreto sostegni: la definizione degli avvisi bonari esclude i soci di società

Autore: Nicola Forte

L'articolo 5 del "decreto sostegni" ha confermato, anche nella versione definitivamente approvata, la possibilità di definire gli avvisi bonari relativi agli anni 2017 e 2018. La norma, però, determinerà numerose iniquità impedendo, di fatto, la definizione, anche ai contribuenti che si trovano in difficoltà economica. Per le ragioni che saranno illustrate qui di seguito è auspicabile un ripensamento che definisca in maniera più puntuale i perimetri della nuova definizione.

I presupposti oggettivi- La possibilità di definizione fa riferimento alle comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36 – bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 – bis del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta delle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, elaborate entro il 31 dicembre 2020, e relative al periodo d'imposta successivo, che saranno elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Tuttavia, un primo problema si verifica con riferimento al primo periodo d'imposta. Infatti, per poter beneficiare della definizione, la norma prevede che le predette comunicazioni non siano state inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020. Pertanto, se il contribuente è stato "sfortunato" e ha ricevuto precedentemente alla predetta sospensione l'avviso bonario, sarà automaticamente escluso dal beneficio.

Inoltre, la disposizione in commento è applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui il contribuente abbia subito una diminuzione del volume d'affari del 2020 maggiore del 30 per cento rispetto all'anno precedente. Tale dato è desumibile direttamente dalle dichiarazioni annuali Iva 2021.

In tale ipotesi il legislatore ha fatto riferimento al volume d'affari e non al fatturato, presumibilmente in quanto le annualità che sono state prese come riferimento per effettuare il confronto sono oramai "chiusure". Il volume d'affari rappresenta un parametro che determina minori incertezze in quanto definito espressamente dall'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.

Il legislatore si è preoccupato dei contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione Iva annuale. Si tratta, ad esempio, di coloro che hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti. In tal caso, deve essere preso in considerazione, al fine di verificare la contrazione dell'attività, l'ammontare dei ricavi o dei compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

Il presupposto soggettivo- Il comma 2 della disposizione in rassegna prevede espressamente che "Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge". Tale presupposto deve essere letto e interpretato anche alla luce della condizione rappresentata

dalla contrazione del volume d'affari, dei ricavi e dei compensi, superiore al 30 per cento rispetto all'anno precedente. Le due condizioni devono coesistere.

In base ad un'interpretazione letterale sono esclusi, quindi i soci di società di persone e i professionisti facenti parte di associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR. I predetti contribuenti, infatti, non sono in possesso della soggettività passiva ai fini Iva (non sono in possesso del numero della partita Iva) e quindi, quale ulteriore conseguenza, non possono registrare alcuna diminuzione del volume d'affari. E' dunque impossibile accedere alla definizione con evidenti iniquità per i soci di società che hanno subito una sensibile contrazione dell'attività e il cui unico reddito è rappresentato, appunto, dalla partecipazione alla predetta società.

Si consideri il caso di una società di persone il cui volume d'affari 2020 ammonta a 150.000 euro, rispetto a quello del 2019 pari a 300.000 euro. La contrazione, quindi è del 50 per cento. La società, in evidente difficoltà economica, non è in grado di effettuare alcuna distribuzione di utili ai soci. Le eventuali riserve già possedute devono essere reinvestite. Tuttavia, il socio, laddove dovesse ricevere un preavviso di irregolarità relativo agli anni 2017 o 2018 non potrà fruire della possibilità di definizione. Infatti, non essendo in possesso del numero di partita Iva, mancherà la condizione rappresentata dalla riduzione del volume d'affari. Sarà così obbligato a pagare senza poter beneficiare della cancellazione delle sanzioni e degli interessi nonostante avrà nella sostanza subito, sotto il profilo finanziario, gli effetti della pandemia che hanno colpito la società partecipata e che non è in grado di distribuire alcuna somma. Non sembra possibile, quindi, imputare al socio la contrazione del volume d'affari. Il risultato, come detto, sarà rappresentato dall'impossibilità della definizione. Gli stessi effetti negativi riguarderanno i professionisti facenti parte delle associazioni professionali.

Il meccanismo - L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni Iva (o dei redditi) presentate, individua i contribuenti che hanno subito la contrazione dell'attività (volume d'affari, ricavi o compensi) in misura superiore al 30 per cento. Successivamente sarà inviata, unitamente al preavviso di irregolarità, una proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. La definizione risulterà perfezionata con il pagamento delle somme da versare comprensive delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali. Sono escluse, quindi non dovranno essere versate, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dalla proposta di definizione. E' consentita la rateazione nei termini previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it